



Comune di San Martino Buon Albergo  
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO PER LA  
COPERTURA DI POSTI DI CAPO  
SETTORE E/O INCARICHI DI  
ALTA SPECIALIZZAZIONE  
MEDIANTE CONTRATTO A  
TEMPO DETERMINATO DI  
DIRITTO PUBBLICO O PRIVATO**

(A. 51 COMMA 5 LEGGE 142/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED  
INTEGRAZIONI)

Allegato alla deliberazione  
della Giunta Municipale  
N° 89 del 8/4/98

<b>ART. 1. CONFERIMENTO INCARICHI</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2. PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3. DURATA - TRATTAMENTO ECONOMICO</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4. REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO</b>	<b>3</b>

1.

## CONFERIMENTO INCARICHI

1 Il Comune di San Martino Buon Albergo, ai sensi dell'articolo 51 comma 5 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e nel rispetto dell'art. 46 comma 3 dello Statuto comunale, conferisce incarichi di Capo Settore e/o di alta specializzazione nei casi disciplinati dal presente regolamento.

2.

## PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1 L'incarico viene conferito dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, nel caso in cui sia o si renda per qualsiasi causa vacante il posto di Capo Settore.

2 L'incarico viene disciplinato da apposito contratto di diritto pubblico o eccezionalmente, e precisandone le motivazioni con la deliberazione di Giunta di cui al precedente comma, di diritto privato, che regoli la durata del rapporto.

1 Qualora il contratto sia regolato dal diritto privato, l'orario di lavoro viene concordato con l'incaricato in maniera libera, ma la durata della prestazione deve comunque garantire l'esatto svolgimento della prestazione e il corretto andamento del settore, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

2 Il contratto disciplinante l'incarico viene stipulato dal Sindaco, trattandosi di scelta "intuitu personae" che non può considerarsi atto di gestione, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge 127/97.

3.

## DURATA - TRATTAMENTO ECONOMICO

1 L'incarico di norma non può avere durata superiore al mandato elettorale del Sindaco.

3 Qualora la durata per qualsiasi ragione sia o divenga superiore al mandato elettorale, il sindaco neo eletto può revocare l'incarico entro 60 giorni dalla data dell'insediamento.

4 In mancanza di revoca espressa nel termine di 60 giorni dall'insediamento, l'incarico prosegue fino al termine di scadenza fissato contrattualmente.

2 Il trattamento economico dell'incaricato, qualora si tratti di contratto di diritto pubblico è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro. Può essere incrementato di un'indennità ad personam che tenga conto della temporaneità del rapporto e commisurata alla professionalità dell'incaricato.

3 In ogni caso l'indennità *ad personam* non può essere superiore al 25% del trattamento economico complessivo equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.

3 Nel caso si tratti di conferimento d'incarico di diritto privato, l'indennità ad personam non deve eccedere il 50% del trattamento economico complessivo equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro. Oltre all'indennità viene corrisposto un rimborso delle spese forfettario. Sono a carico dell'ente gli oneri fiscali e previdenziali derivanti dalla prestazione d'opera intellettuale.

4.

## REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

5 Gli incarichi oggetto del presente regolamento vengono conferiti a soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

5.1 il contraente sia in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso al posto;

5.1 il contraente sia in possesso di una qualificazione professionale accertata mediante curriculum dal quale emergano specifiche esperienze lavorative nel settore sia pubblico che privato, iscrizioni ad albi professionali, pubblicazioni, specializzazioni accertate mediante diplomi riportanti il profitto conseguito.

